CONTO CONSUNTIVO DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO DI MASSA DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA, PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO DAL 1° LUGLIO 1930 AL 30 GIUGNO 1931

Art. 6

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1930-31, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1930-31 (art. 2)

L. 22.133.321,47

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 4)

L. 9.200.294,52

Resti passivi al 30 giugno 1931

L. 31.333.615.99

Versione in vigore dal 12 maggio 1933, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Conto consuntivo dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
Estremi	Legge 3 aprile 1933, n. 311
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 1933

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/conto-consuntivo-dell-amministrazione-del-fondo-di-massa-del-corpo-1933/art-6/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it